

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 13 febbraio 2020, n. 57

P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Az. Agr. F.lli Ventura. Comune di Spinazzola (BAT). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5580.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTO l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/17/09/2019 n. 11097 il proponente dell'intervento in oggetto trasmetteva l'istanza volta all'espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;

- con nota prot. AOO_089/07/01/2020 n. 7, il Servizio VIA e VINCA rilevava che la documentazione trasmessa in allegato all'istanza non contenesse tutti gli elementi tali da consentire la verifica di coerenza degli interventi prospettati con le Misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii. e pertanto, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni dell'Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018, il medesimo Servizio rappresentava la necessità di fornire maggiori informazioni relativamente ai seguenti aspetti: 1) eliminazione della vegetazione infestante, non descritta nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi e 2) scelta delle specie da impiantare nelle operazioni di rinfoltimento ritenuta non coerente con la vegetazione potenziale del sito di intervento. Inoltre, nella medesima nota, il Servizio chiedeva di chiarire quanto riportato a p. 13 del file "All.01_Relazione tecnica analitica descrittiva 8.4 Fratelli Ventura" ove si affermava che *"La rimozione di piante abbattute e danneggiate dalla nevicata, anomala e improvvisa, appare necessaria per accelerare la ripresa della vegetazione danneggiata; tale attività è elemento necessario, sul medio periodo, al mantenimento delle cenosi seminaturali legate alla presenza del patrimonio forestale tra cui compaiono alcuni habitat di interesse comunitario e numerosi habitat di specie animali di cui alle Direttive n. 92/43/CEE e 2009/147/CE"*. Tale richiesta di chiarimenti era giustificata dal fatto che la *"vegetazione danneggiata"*, oggetto di intervento, non fosse costituita da alcun habitat di interesse comunitario sottolineando, inoltre, che l'intorno dell'area di intervento era rappresentato, invece, dall'habitat 62A0 *"Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)"* e non già formazioni verosimilmente riconducibili all'habitat 9540 *"Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici"*;
- con nota acquisita al prot. AOO_089/14/01/2020 n. 614, il tecnici progettisti riscontravano la nota prot. n. 7/2020 osservando, in merito al punto 1) ivi riportato, che *"(...) si puntualizza che a pag.13 dell'Allegato 01 si può evincere la quantità di superficie in cui si eseguirà tale intervento che ammonta a 10 ha a fronte dei 142 ha boscati. Inoltre risulta importante specificare che l'eliminazione selettiva riguarderà esclusivamente i rovi che nei punti in cui sono eccessivamente presenti ostacolano la crescita delle giovani conifere e di qualsiasi altra specie arbustiva e arborea, già pressochè assenti. La presenza eccessiva in alcuni punti di tali infestanti inoltre potrebbe essere causa, in caso di ulteriori incendi, del passaggio del fuoco da radente a fuoco di chioma"* mentre, con riguardo al punto 2) *"Per quanto riguarda le specie da utilizzare nei rinfoltimenti si rettifica quanto riportato nell'Allegato 01 precisando che le specie che si propone di utilizzare sono le seguenti: Crataegus monogyna Jacq., Phyllirea latifolia L., Prunus spinosa L., Quercus pubescens Mill., Rosa canina L."*. Veniva altresì precisato che *"L'intervento di rinfoltimento sotto chioma, il quale interesserà le superfici rimaste occupate dalle conifere si ritiene essere importante in quanto tutta l'area oggetto di intervento evidenzia un vincolo di natura idrogeologica. Inoltre tutte le operazioni proposte, compresi i rinfoltimenti, risultano essere prescritti alla ditta richiedente anche dal Piano di Coltura e Conservazione assegnato al proprietario dalla Regione Puglia in applicazione degli artt. 50 e 54 del RDL 30/12/1923 n. 3267. Per quanto riguarda gli interventi di rimozione delle piante danneggiate e di ricostituzione boschiva, pur non essendo direttamente connessi alla salvaguardia dell'habitat 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)" sono strettamente connessi alla salvaguardia e al ripristino di un popolamento forestale artificiale che ospita vegetazione e fauna selvatica"*;
- con nota prot. n. 5724 dell'11/12/2019, acquisita al prot. AOO_089/12/12/2019 n. 15318, l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia rilasciava il proprio nulla – osta comprensivo del parere di Valutazione di incidenza (All. 1).

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato nell'elaborato *"All.01_Relazione tecnica analitica descrittiva 8.4 Fratelli Ventura"* (p. 9 e segg.), le operazioni di diradamento previste in progetto mirano ad aumentare la capacità di difesa intrinseca del soprassuolo e di ostacolare il propagarsi di altri eventuali incendi. In particolare, l'intervento

consiste nella rimozione degli esemplari arborei costituenti in rimboschimento di conifere morti o compromessi a seguito del passaggio del fuoco, in ultimo nel 2011, e a seguito delle nevicate del 2017. È altresì prevista l'eliminazione della vegetazione infestante (costituita da rovi, così come precisato nella nota acquisita al prot. n. 614/2020) al fine di "evitare il passaggio da fuoco di terra a fuoco di chioma" e, inoltre, "(...) nelle aree derivanti dalla rinnovazione post incendio, sarà eseguito un intervento di decespugliamento selettivo. Esso sarà eseguito in modo da evitare di scoprire troppo il terreno per non favorire lo sviluppo della vegetazione erbacea, che risulta facilmente infiammabile e quindi rappresenterebbe un grosso pericolo per l'innescio e l'espansione di eventuali incendi". Infine, all'interno di tutto il bosco di conifere il progetto prevede la messa a dimora di specie adatte alle condizioni climatiche e ambientali della zona tolleranti l'aridità e resistenti agli incendi (si veda sopra), con una densità media di 300 piante ad ha.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento ricade nel Comune di Spinazzola al foglio 74 particella 75 per una superficie complessiva di ha 134,6648 ed è ricompresa nelle zone "A" e "B" del Parco nazionale dell'Alta Murgia nonché all'interno della ZSC/ZPS "Murgia Alta". Il bosco oggetto di intervento è costituito da un rimboschimento di conifere a prevalenza di pini d'Aleppo e da cipressi dell'Arizona impiantato nel 1970 e concluso attorno agli anni '80 ed è suddiviso in sette sezioni. Si afferma che "Le caratteristiche vegetazionali e dendrometriche risultano essere un vero e proprio mosaico in quanto i diversi eventi calamitosi hanno portato ad una disetaneità a macchie in cui si possono riscontrare individui adulti raggruppati in zone meno colpite e giovani individui che in alcune zone hanno costituito un vero e proprio foresto molto fitto. Il sottobosco si rinviene quasi esclusivamente nelle zone più dense. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente dalle seguenti specie: Biancospino (*Crataegus monogyna* L.), Rosa comune (*Rosa canina* L.), *Rubus* spp, Edera comune (*Hedera helix* L.), Ciclamino autunnale (*Cyclamen hederifolium* Aiton), Asparago (*Asparagus acutifolius* L.), Pungitopo (*Ruscus aculeatus* L.) e perastro (*Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd.)."

Dalla lettura congiunta relativo formulario standard¹ relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, il rimboschimento oggetto di intervento è circondato da superfici caratterizzate dalla presenza dell'habitat 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzonera villosae*)" che, verosimilmente, interessavano le aree attualmente occupate dal rimboschimento.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Bufo balearicus*, *Pelophylax lessonae/esculentus complex*; di invertebrati terrestri: *Melanargia arge*, *Saga pedo*; di mammiferi: *Hystrix cristata*, *Canis lupus*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis myotis*, *Rhinolophus ferrumequinum*; le seguenti specie di rettili: *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*; di uccelli: *Accipiter nisus*, *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Coracias garrulus*, *Falco biarmicus*, *Falco naumanni*, *Lanius collurio*, *Lanius senator*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Oenanthe hispanica*, *Passer italiae*, *Passer montanus* e *Saxicola torquatus*.

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione, così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 e definiti per la ZSC in questione:

- mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d'acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
- mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
- limitare la diffusione degli incendi boschivi;
- promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
- favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40

6.1.1 – Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti

6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- UCP – Vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP – Boschi
- UCP – Aree di rispetto boschi
- UCP - Pascoli naturali

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell'Alta Murgia);
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS "Murgia Alta")

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: L'altopiano murgiano

preso atto che:

- con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell'ambito della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;

evidenziato che

- con Atto n. 391 del 20.11.2019, l'Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall'ABDAM, approvando le modalità per l'adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l'acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;

considerato che:

- nelle integrazioni acquisite al prot. n. 614/2020, il tecnici progettisti hanno dato evidenza di aver trasmesso la dichiarazione di adesione al parere reso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con la nota prot. n. 13026/2019
- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC "Murgia Alta";
- l'intervento di diradamento non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra richiamati e, nel lungo periodo, può concorrere alla ricostituzione dell'habitat 62A0;
- viceversa, l'intervento di rinfoltimento rischia di ostacolare la ricostituzione del predetto habitat ponendosi pertanto in contrasto con le specifiche Misure di conservazione contemplate dal R.r. n. 6/2016 e s.m.e i.;
- l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, con nota prot. n. 5724 dell'11/12/2019, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, limitatamente alle operazioni di diradamento, rimozione delle piante morte e decespugliamento, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione del ZSC "Murgia Alta" (IT9120007) non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata esclusivamente per le predette operazioni

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell'ambito del “PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” nel Comune di Spinazzola (BAT) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa **limitatamente alle operazioni di diradamento, rimozione delle piante morte e decespugliamento** atteso che le previste operazioni di rinfoltimento sono in contrasto con le Misure di conservazione habitat specifiche contemplate nel R.r. n. 6/2016 e ss.mm. e ii.
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - il proponente ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Az. Agr. F.Ili Ventura;
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità di Gestione del PSR Puglia, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia ed al Comune di Spinazzola;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
Protocollo N. 5724 PARTENZA
Data 11-12-2019 - Ora 11:54:01



Ad. 1

ST/CM

Trasmissione per posta elettronica certificata
ai sensi dell'art.47 D.lgs 82/2005.

Città di Spinazzola
Sig. Sindaco

Regione Puglia
Servizio VIA e VINCA
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia
fba43467@pec.carabinieri.it
043467.001@carabinieri.it

Stazione Carabinieri "Parco" di Gravina in Puglia
fba43470@pec.carabinieri.it

Studio Humus
studiohumussrl@pec.it

**Oggetto: PSR Puglia 2014-2020 - Misura 8.4-. Proponente Francesco Ventura. Trasmissione
nulla osta n. 72/2019 e parere di valutazione d'incidenza.**

In allegato si trasmette copia del nulla osta n. 72/2019 di questo Ente relativo all'intervento in oggetto.

Si invita il Sig. Sindaco del Comune di Spinazzola a disporre l'affissione dell'allegato provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed a restituire copia con la relata di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore.
Prof. Domenico Nicoletti



Reg. n. 72/2019

Oggetto: interventi selvicolturali di ripristino danni da incendi e calamità naturali in agro di Altamura.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTO il Regolamento Regionale n.6/2016 *Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) e ss.mm.ii.*

VISTA la richiesta formulata dal sig. Francesco Ventura, legale rappresentante della Agricola F.lli Ventura S.S. di Ventura Francesco e C., acquisita al prot. 3854 del 09/09/2019 dell'Ente, in qualità di conduttore dei fondi, relativa a lavori di ripristino dei danni causati da incendi e calamità naturali di un complesso boscato sito in loc. "Jazzo Calderone - Senarico" della superficie di circa 50.00.00 ettari, in agro di Spinazzola, ricadente prevalentemente in zona B ed in minor parte in zona A del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa al ripristino dei danni dovuti al ripetuto passaggio del fuoco ed alle avversità climatiche su un popolamento di resinose della superficie di circa 50.00.00 ettari in agro di Spinazzola, loc. "Jazzo Calderone - Senarico", insistente sul terreno identificato in catasto al fg 74 p.lla 75, mediante realizzazione di: taglio delle sole piante morte, schiantate o fortemente deperienti per una quota di taglio del 25% dell'area basimetrica complessivamente calcolata, riduzione della vegetazione infestante, esbosco del materiale ritraibile, cippatura della ramaglia e spargimento al suolo del cippato, impianto di latifoglie sottochioma nella misura di 300 p.te/ha;

VISTO che l'intervento ricade prevalentemente in zona B del Parco ed una minore parte interessa cenosi vegetali ricadenti zona A, dove la presenza arborea è ormai piuttosto rada e la copertura del suolo è più simile a quella del pascolo arborato che a quella del bosco, pertanto si ritiene che tale area vada lasciata alla sua evoluzione naturale e quindi esclusa dall'intervento;

CONSIDERATO che l'area boscata ricadente in zona A da escludere dall'intervento è stata evidenziata nella planimetria allegata al presente provvedimento, al fine di meglio circoscrivere le aree da sottoporre al taglio;



CONSIDERATO che l'intervento proposto è finanziato con fondi PSR 2014-2020 Misura: 8 sottomisura: 8.4 ed è finalizzato al recupero della compagine forestale compromessa da incendi e calamità naturali;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è finalizzato al recupero della cenosi forestale interferendo sulla complessità e la resistenza alle avversità, pertanto risulta conforme a quanto previsto agli artt. 6, 7 e 12 delle NTA del Piano per il Parco;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, non determina incidenze negative sui sistemi naturali ed è finalizzato all'incremento della complessità biologica della cenosi forestale, pertanto favorisce la conservazione in buono stato del popolamento boschivo anche mediante l'introduzione di specie latifoglie autoctone.

Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza ex art. 5c.7 DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

**e rilascia il
NULLA OSTA**

Al sig. Francesco Ventura, legale rappresentante della Agricola F.lli Ventura S.S. di Ventura Francesco e C., nato ad [redacted] il [redacted] ed ivi residente [redacted] C.F.: [redacted], affittuario del fondo, per la realizzazione di un intervento selvicolturale di ripristino dei danni dovuti al ripetuto passaggio del fuoco ed alle avversità climatiche su un popolamento di resinose della superficie di circa 50.00.00 ettari in agro di Spinazzola, loc. "Jazzo Calderone - Senarico", insistente sul terreno identificato in catasto al fg 74 p.lla 75, mediante realizzazione di: taglio delle sole piante morte, schiantate o fortemente deperienti per una quota di taglio del 25% dell'area basimetrica complessivamente calcolata, riduzione della vegetazione infestante, esbosco del materiale ritraibile, cippatura della ramaglia e spargimento al suolo del cippato, impianto di latifoglie sottochioma nella misura di 300 p.te/ha;

il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Istanza in bollo;
2. documento di riconoscimento del proponente;
3. relazione tecnico illustrativa;
4. relazione tecnico specialistica
5. relazione di screening;
6. rilievo fotografico con punti di ripresa;
7. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto, estratti di mappa, cartografia tematica;
8. titolo di conduzione;
9. dichiarazione relativa alle aree percorse da fuoco;



10. procura.

A condizione che:

- l'intervento non deve interessare l'area della p.lla 75 del fg 74 di Spinazzola ricadente in zona A del Parco, individuata in rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento;
- la quota di taglio non deve superare il 25% dell'area basimetrica complessivamente calcolata;
- all'interno della compagine boschiva devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e accompagnatrici presenti con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio raso qualora esuberanti;
- devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
- tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe) ed a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
- l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
- per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
- i lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 20 agosto dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
- devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e VINCA ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Spinazzola, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 02/12/2019

Il Tecnico Istruttore


Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore

Arch. Domenico Nicoletti



Superficie totale della P.Illa n. 75 foglio n. 74 in agro di Spinazzola oggetto di intervento di miglioramento selvicolturale.



Sezione della P.Illa n. 75 foglio n. 74 in agro di Spinazzola esclusa dall'intervento.